

## **Città metropolitana di Bologna**

### **ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO**

L'anno 2020, il giorno 09 Settembre, alle ore 12:45 presso gli uffici della Città metropolitana, il Vicesindaco FAUSTO TINTI, in sostituzione del Sindaco VIRGINIO MEROLA, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, dello statuto della Città metropolitana di Bologna, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del medesimo statuto.

**ATTO N.158 - I.P. 2680/2020 - Tit./Fasc./Anno 8.2.2.8.0.0/5/2020**

#### **AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

Comune di Granarolo dell'Emilia. Variante al Piano Urbanistico Attuativo relativo al sub Ambito 2.1 (Capoluogo-via dell'Integrazione). Formulazione di osservazioni, ai sensi dell'art. 35, comma 4, L.R. n. 20/2000 e delle contestuali valutazioni ambientali, di cui all'art. 5, L.R. n. 20/2000, in applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 4, comma 4, L.R. n. 24/2017.

# Città metropolitana di Bologna

Area Pianificazione Territoriale  
U.O. Amministrativa e Organizzativa

## Oggetto:

Comune di Granarolo dell'Emilia. Variante al Piano Urbanistico Attuativo relativo al sub Ambito 2.1 (Capoluogo-via dell'Integrazione). Formulazione di osservazioni, ai sensi dell'art. 35, comma 4, L.R. n. 20/2000 e delle contestuali valutazioni ambientali, di cui all'art. 5, L.R. n. 20/2000, in applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 4, comma 4, L.R. n. 24/2017.

## IL SINDACO METROPOLITANO

### **Decisione:**

1. *Formula*, in qualità di Rappresentante della Città metropolitana di Bologna<sup>1</sup>, le *osservazioni*<sup>2</sup> previste nell'ambito del procedimento di approvazione avviato dal Comune di Granarolo dell'Emilia, avente ad oggetto la Variante al Piano Urbanistico Attuativo (PUA) relativa al Sub Ambito 2.1 (Capoluogo-via dell'Integrazione) comprensivo del documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat), sulla base delle considerazioni contenute nella *Relazione istruttoria*<sup>3</sup> predisposta dal Servizio Pianificazione Urbanistica ed allegata al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*), nei termini di seguito indicati:

### **Osservazione n. 1**, relativa alla *Coerenza con gli strumenti urbanistici sovraordinati*:

“Si chiede di esplicitare, negli atti di approvazione della presente variante, la coerenza con le previsioni del PSC in tema di ERS, indicando anche l'eventuale quota destinata all'edilizia residenziale convenzionata prevista nel Lotto 1 del PUA anche nelle NTA e nella Convezione Urbanistica. Si sottolinea, altresì, l'importanza di effettuare un costante monitoraggio delle quote di ERS previste dai diversi strumenti urbanistici comunali.”;

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 1, comma 8, Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana. Al Sindaco metropolitano di Bologna sono attribuite le competenze individuate all'art. 33 dello Statuto vigente dell'Ente.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 35, comma 4, L.R. n. 20/2000, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, L.R. n. 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”, entrata in vigore il 1° gennaio 2018.

In base alle previsioni di cui al richiamato art. 4, comma 4, lett. c), i Comuni possono completare, dalla data di entrata in vigore della legge regionale medesima e fino alla scadenza del termine perentorio stabilito per l'avvio del procedimento di approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG), il procedimento di approvazione avviato prima della entrata in vigore della L.R. n. 24/2017, relativo ai Piani urbanistici attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all'art. 31 della L.R. n. 20/2000.

Si applica pertanto al procedimento di approvazione del PUA in esame quanto disciplinato ai sensi dell'art. 35, comma 4, L.R. n. 20/2000, secondo cui la Città metropolitana di Bologna, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del Piano, può formulare eventuali osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore.

<sup>3</sup> P.G. n. 44777 del 2.09.2020 - Fasc. 8.2.2.8/5/2020.

**Osservazione n. 2**, relativa al *Rumore*:

“Si chiede di porre a carico del soggetto attuatore la presentazione della documentazione previsionale di clima acustico al fine del rilascio del Permesso di costruire per ogni singolo lotto.”;

**Osservazione n. 3**, relativa alla *Permeabilità*:

“Si chiede di aumentare la quota di terreno a permeabilità profonda al fine di garantire il rispetto della quota minima del 32%.”;

**Osservazione n. 4**, relativa al *Rischio idraulico*:

“Si chiede di predisporre un apposito approfondimento sul rischio idraulico per l’area di intervento che individui le adeguate misure finalizzate a garantire la sicurezza dal punto di vista idraulico.”;

**Osservazione n. 5**, relativa al *Periodo di validità degli strumenti attuativi*:

“Si chiede di garantire nella convenzione la necessaria coerenza con le disposizioni legislative vigenti sul periodo transitorio della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii, che prevede che i PUA siano approvati e convenzionati entro i sei anni dall'entrata in vigore della legge stessa e che sia prescritto l'immediato avvio dell'attuazione degli interventi, prevedendo nella convenzione termini perentori, a pena di decadenza, per la presentazione dei titoli abilitativi richiesti. Le convenzioni urbanistiche dovranno quindi indicare tempi certi e brevi per l'attuazione delle previsioni.”;

2. *esprime* inoltre, nell'ambito del suddetto procedimento urbanistico, la contestuale *valutazione di compatibilità ambientale*<sup>4</sup> sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) del Piano in oggetto, in esito alla fase di consultazione svolta dal Comune ed a seguito dell’acquisizione dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale e della *proposta di parere motivato resa da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (AACM)* di Bologna<sup>5</sup>, allegata alla Relazione istruttoria sopra richiamata, nei

<sup>4</sup> Detta competenza viene attribuita alla Città metropolitana ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008. L'art. 5, L.R. n. 20/2000 prevede la necessità di operare una valutazione ambientale per i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul territorio derivanti dall'attuazione dei piani medesimi. Lo stesso art. 5, comma 4, dispone l'effettuazione della Valutazione Ambientale sul documento di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) per i PUA in variante al POC o per quelli non in variante se il POC non ha compiutamente valutato gli effetti ambientali.

<sup>5</sup> Acquisita agli atti della Città metropolitana con Prot. n. 43402 del 27.08.2020. Si richiamano le disposizioni riguardanti i procedimenti in materia ambientale dei Piani Urbanistici Comunali, approvate dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 “*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*”. In riferimento a quanto previsto dalla suddetta Direttiva, ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana AACM svolge l'istruttoria sul Piano e sul relativo documento di Valsat controdedotti. La Struttura ARPAE AACM, entro il termine ordinatorio di 30 giorni dall'invio del piano e del relativo documento di Valsat controdedotti, predispone una *relazione istruttoria, propedeutica al Parere motivato*, nella quale si propone il parere in merito alla valutazione ambientale e la invia alla Città metropolitana di Bologna che esprime il Parere motivato mediante apposito atto, dandone specifica autonoma evidenza, all'interno dell'espressione in merito al Piano ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, sostituito dall'art. 18 L.R. n. 24/2017.

termini di seguito riportati:

“Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, la **Città metropolitana di Bologna esprime una valutazione ambientale positiva sulla ValSAT della variante al PUA**, condizionata al recepimento delle osservazioni sopra esposte e dei pareri degli Enti ambientali e delle relative prescrizioni, con particolare riferimento alle considerazioni e prescrizioni ambientali indicate nella “proposta di parere in merito alla valutazione ambientale” predisposta da AAC Metropolitana di ARPAE (allegato A).”;

3. dà atto dell'esenzione, per la Variante in oggetto, dal parere in materia di vincolo sismico e verifica di compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio<sup>6</sup>, sulla base di quanto riportato in motivazione;
4. dispone la trasmissione del presente provvedimento al Comune di Granarolo dell'Emilia affinché lo stesso provveda, in sede di approvazione del Piano in oggetto, ad adeguarsi al contenuto delle osservazioni richiamate nel presente Atto, ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate<sup>7</sup>;
5. segnala inoltre gli adempimenti previsti dalla Direttiva approvata dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016<sup>8</sup>, in merito alla informazione sulla decisione della valutazione ambientale, secondo cui il Comune, in qualità di Autorità procedente, è chiamato a trasmettere la Dichiarazione di sintesi ed il Piano di monitoraggio alla Città metropolitana, che provvederà alla loro pubblicazione sul proprio sito web, unitamente al Parere motivato;
6. dispone infine la pubblicazione del presente provvedimento sul BURERT, quale adempimento della Città metropolitana previsto ai sensi della suddetta Direttiva regionale<sup>9</sup>.

### **Motivazione:**

Il Comune di Granarolo dell'Emilia è dotato del Piano Strutturale Comunale (PSC), di Piano Operativo Comunale (POC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), quali strumenti di pianificazione urbanistica approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000.

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 5, L.R. n. 19/2008.

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art. 35, comma 4, L.R. n. 20/2000.

<sup>8</sup> Detta deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 “*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*”, al punto 10 “Informazione sulla decisione” dell'All. B1, prevede che l'Autorità procedente pubblichi sul proprio sito web il Parere motivato, la Dichiarazione di sintesi e il Piano di monitoraggio. L'Autorità procedente trasmette la Dichiarazione di sintesi e il Piano di monitoraggio alla Città metropolitana di Bologna, che dovrà provvedere alla loro pubblicazione sul proprio sito web, unitamente alla pubblicazione del Parere motivato.

<sup>9</sup> Vedasi Allegato B1, punto 8 “Decisione – Parere motivato di Valutazione Ambientale”.

In data 1 gennaio 2018 è entrata in vigore la L.R. 21.12.2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”, la quale, in base alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, lett. c), consente ai Comuni di avviare e approvare, nel corso della prima fase triennale del periodo transitorio, nelle more dell'approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG), i procedimenti relativi ai Piani urbanistici attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all'art. 31 della L.R. n. 20/2000, mediante ricorso alla normativa previgente.

Tanto premesso, alla Variante in oggetto si applicano, in via transitoria, le disposizioni previste dalla L.R. 20/2000, in particolare l'art. 22, comma 1 lett. b) per l'effetto di variante al POC e l'art. 35, comma 4 per la formulazione delle osservazioni da parte della Città metropolitana di Bologna.

La variante al PUA del “Sub-Ambito 2.1” oggetto di istruttoria si è resa necessaria per dare seguito ad alcune prescrizioni di cui all’Atto del Sindaco Metropolitan n. 137 del 14/11/2018 e derivate dall'accoglimento, nella fase di approvazione delle osservazioni della Città metropolitana al PUA originario, adottato e approvato in variante al POC.

Si tratta tuttavia di una variante di tipo non sostanziale attraverso la quale viene modificato l’assetto planimetrico riducendo il numero dei lotti da 7 a 6 articolati come segue:

- 2 edifici destinati ad edilizia convenzionata per l’affitto e la vendita (lotto 1);
- 3 edifici quadrifamiliari in edilizia libera (lotti 2 – 3 – 4);
- 4 edifici trifamiliari in edilizia libera (lotti 5 – 6);
- per un totale di n.48 alloggi, salvo una differente realizzazione con mono alloggi in edilizia convenzionata (affitto e vendita) per un totale comunque non superiore alle 53 unità immobiliari previste dal POC.

La variante al PUA propone una quantità di alloggi maggiore rispetto al PUA originario, derivanti dalla modifica delle tipologie edilizie senza tuttavia aumentare la Superficie Utile.

Tali modifiche hanno, tuttavia, comportato la necessità di procedere con una nuova Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) con particolare riferimento ad alcune matrici ambientali (rumore, impermeabilità, scarichi) così come richiesto nell’ambito del precedente procedimento urbanistico sopra citato.

L'Amministrazione precedente ha avviato il procedimento di approvazione della Variante in oggetto dandone comunicazione alla Città metropolitana di Bologna con nota Prot. n. 2273 del 10.02.2020<sup>10</sup> e rendendone disponibile informaticamente la relativa documentazione costitutiva per la formulazione di eventuali osservazioni, nonché per le contestuali valutazioni ambientali.

Il Comune ha successivamente trasmesso alla Città metropolitana, con comunicazione Prot. n.

<sup>10</sup>Acquisita agli atti della Città metropolitana al P.G. n. 7890 del 10.02.2020.

11444 del 10.07.2020<sup>11</sup>, la documentazione integrativa richiesta<sup>12</sup> a corredo degli elaborati costitutivi del Piano in esame, per i successivi adempimenti di competenza previsti.

Ad avvenuto ricevimento della predetta documentazione integrativa completa, la Città metropolitana di Bologna ha avviato, con comunicazione del Servizio Pianificazione Urbanistica Prot. n. 36802 del 20.07.2020, il procedimento amministrativo di formulazione di osservazioni e delle contestuali valutazioni ambientali con decorrenza dei termini dal 13 luglio 2020, quale data di arrivo di dette integrazioni, per la durata complessiva di 60 giorni, quindi con *scadenza prevista entro il giorno 11 settembre 2020*.

In considerazione della data di conclusione di detto procedimento, il Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana ha esaminato il Piano urbanistico in oggetto, anche in rapporto alle vigenti norme del PTCP ed ha predisposto la Relazione istruttoria<sup>13</sup>, che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), nella quale vengono formulate alcune osservazioni sui contenuti della proposta, richiamate nel presente provvedimento.

Vengono inoltre espresse le valutazioni di compatibilità ambientale sul documento di Valsat, in esito alla fase di consultazione svolta dal Comune ed a seguito dell'acquisizione dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale, nonché in considerazione delle prescrizioni formulate da ARPAE – AACM nella *proposta di parere motivato*<sup>14</sup>, allegata alla Relazione istruttoria quale sua parte integrante e sostanziale.

Analizzata la documentazione in sede di istruttoria, si è pervenuti all'esonazione della Variante in esame dal parere in materia di vincolo sismico e verifica di compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio, previsto ai sensi dell'art. 5 L.R. 19/2008, data la sua natura non sostanziale, poiché la stessa propone la ridefinizione delle sagome degli edifici di progetto e dunque non individua nuove aree da edificare. Si richiama, comunque, quanto espresso nel parere sismico relativo al medesimo PUA sub ambito 2.1 Capoluogo via dell'Integrazione – Comune di Granarolo dell'Emilia - PG n. 61321 del 8.11.2018.

Per tutto quanto sopra esposto, si approvano i contenuti della Relazione istruttoria e del relativo allegato costitutivo, e si richiama tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, disponendo la trasmissione del presente provvedimento al Comune di Granarolo dell'Emilia per la conclusione del procedimento urbanistico in esame.

<sup>11</sup> Registrata in atti con Prot. n. 35260 del 13.07.2020.

<sup>12</sup> Con nota prot. n. 11447 del 28.02.2020.

<sup>13</sup> Acquisita in atti con P.G. n. 44777 del 2.09.2020.

<sup>14</sup> Registrata in atti con P.G. n. 43402 del 27.08.2020.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

Il vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede all'articolo 33<sup>15</sup>, comma 2, lett. g) la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del Consigliere metropolitano Marco Monesi, con delega alla Pianificazione, Mobilità sostenibile, Viabilità.

Si precisa, inoltre, che il provvedimento in esame non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Città metropolitana, non essendo previsto alcun onere di carattere economico-finanziario a carico dell'Ente medesimo.

Si dichiara che è stato richiesto ed acquisito<sup>16</sup> agli atti il parere della Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, in relazione alla regolarità tecnica del presente atto.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg. 15 consecutivi.

### **Allegati:**

Allegato n. 1: Relazione istruttoria (in atti con P.G. n. 44777 del 2.09.2020) corredato da:

- ALLEGATO A: Proposta di Parere motivato fornita da ARPAE – AACM (P.G. n. 43402 del 27.08.2020).

per Il Sindaco Metropolitano  
VIRGINIO MEROLA  
Il ViceSindaco Metropolitano  
FAUSTO TINTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).

<sup>15</sup>L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

*1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.*

*2. Il Sindaco metropolitano:*

*omissis*

*g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;*  
*omissis*

<sup>16</sup>Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.